

Partecipate, «no» a successive richieste di parere alla Corte conti se si è già espressa



Norme&Tributi Plus Enti Locali & Edilizia | 21 luglio 2023 | di **Anna Guiducci**

Nessun nuovo invio alla Corte dei conti se l'istanza riguarda atti deliberativi sui quali sia già stato espresso il parere previsto dall'articolo 5 del Tusp in caso di costituzione o di partecipazione in una nuova società. Con la deliberazione n. 162/2023, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Toscana chiarisce la portata letterale del nuovo articolo 5, comma 4, del Dlgs 175/2016, che prevede espressamente che, a fronte di un parere negativo o parzialmente negativo, l'ente possa procedere egualmente nell'attuazione dell'iniziativa societaria, superando i rilievi dei magistrati.

La vicenda riguarda una azienda di servizi pubblici alla persona che, a fronte di parere parzialmente negativo a causa di motivazione incompleta, provvede a inoltrare successivamente alla Sezione di controllo sia la relazione di accompagnamento alla delibera di costituzione della società in house, sia l'atto costitutivo sia lo statuto. In prima istanza, la Corte, in ordine all'operazione di costituzione della società a responsabilità limitata in house, aveva rilevato carenze di motivazioni per quanto riguarda l'indispensabilità dello strumento societario, la sostenibilità finanziaria, anche con riferimento alla gestione diretta o esternalizzata del servizio, la convenienza economica e la verifica della compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Laddove l'ente intenda procedere anche in presenza di parere (anche parzialmente) negativo, ricordano i magistrati, occorre motivarne analiticamente le ragioni, dandone pubblicità nel proprio sito internet istituzionale. Secondo la Corte opinare diversamente, e dunque esaminare nel merito successive richieste di parere sul medesimo oggetto, significherebbe infatti introdurre delle analisi che il legislatore, omettendo di attribuire effetti preclusivi ai rilievi della Corte, ha voluto invece circoscrivere al solo momento prodromico iniziale della costituzione o acquisizione societaria, e che ha corredato con insuperabili connotati di tempestività, i cui termini verrebbero a essere inevitabilmente prorogati dove si ammettessero plurimi pronunciamenti.